

QUESTURA DI SALERNO
DIV. AMM.VA E SOCIALE

REGOLAMENTO DI SERVIZIO DELLE GG.PP.GG. DIPENDENTI DA
ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

Capo I - Incorporamento, formazione ed aggiornamento professionale.

Articolo 1
(Incorporamento)

Gli Istituti di Vigilanza accertano che gli aspiranti alla nomina a guardia particolare giurata siano in possesso dei requisiti psicofisici attitudinali indispensabili per svolgere le specifiche mansioni alle quali sono destinate.

Articolo 2
(Formazione professionale)

Conseguita la nomina, le guardie particolari giurate saranno addestrate, a cura degli Istituti, alla conoscenza delle prescrizioni, delle cautele e delle tecniche operative per l'esecuzione dei singoli servizi con la partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione.

Prima dell'inserimento in servizio, le guardie sono addestrate all'uso delle armi presso le Sezioni di Tiro a Segno Nazionale e degli apparati ricetrasmittenti.

Dei risultati dell'addestramento conseguiti dalle singole guardie, gli Istituti conserveranno idonea documentazione.

I titolari di dette strutture organizzeranno, inoltre, per i nuovi assunti, degli appositi corsi allo scopo di qualificarli ed adeguarli alle esigenze dei servizi da svolgere.

Articolo 3
(Aggiornamento professionale)

Gli Istituti cureranno l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti e contatteranno il Poligono di Tiro Nazionale per le periodiche esercitazioni.

Le guardie giurate effettueranno le esercitazioni di tiro con le armi in dotazione sia corte che lunghe.

Per ciascuna guardia giurata è istituito un libretto di tiro, nel quale saranno annotate la data dell'esercitazione e i risultati conseguiti.

La guardia apporrà la propria firma nel libretto di tiro per ogni esercitazione svolta.

CAPO II - Servizi.

Articolo 4
(Disposizioni di servizio)

I turni di servizio giornaliero dovranno essere annotati su apposito registro ed una copia sarà inviata preventivamente al Questore, con le modalità dettate nella circolare Cat. Mass. M2 del 21.10.94.

Detto registro dovrà essere custodito presso la sede degli Istituti per eventuali controlli disposti dal Questore.

Ogni variazione di servizio sarà comunicata al Questore con il mezzo più rapido e comunque entro le ore 10 del giorno a cui si riferisce la variazione notturna, mentre per quella diurna sarà data immediata comunicazione.

× ~~Le guardie giurate riceveranno per iscritto dagli Istituti di Vigilanza gli ordini di servizio, con le relative modalità di esecuzione.~~

× Detti ordini, che saranno sottoscritti dalle guardie stesse, dovranno essere esibiti, ad ogni richiesta di Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica.

Articolo 5 (Dotazione)

Gli Istituti provvedono a che le guardie giurate abbiano la disponibilità delle dotazioni previste dalle presenti prescrizioni per l'espletamento dei singoli servizi.

Salvo casi eccezionali, preventivamente autorizzati dal Questore, è fatto divieto di impiegare per i servizi automezzi che non siano di proprietà o in uso degli Istituti e muniti dei relativi contrassegni.

Gli automezzi impiegati nei servizi, debbono essere comunque sempre dotati dei contrassegni distintivi degli Istituti, nelle caratteristiche, forme e dimensioni approvate a norma di legge, ed in regola con le norme assicurative e tassa di proprietà.

E' necessaria la nomina di un responsabile del parco automezzi che curi anche la registrazione in uscita ed entrata degli automezzi, annotando nominativo della guardia giurata consegnataria, destinazione e chilometraggio effettuato.

Gli Istituti forniscono, al Questore, che ne fa richiesta, ogni notizia sul tipo di armi utilizzate dalle guardie giurate, nonché sulla quantità e tipologia degli equipaggiamenti e dei mezzi impiegati, comunicando altresì ogni variazione.

Articolo 6 (Controlli)

I titolari del Istituti, o a mezzo di incaricati, vigileranno sull'adempimento delle prescrizioni da parte delle guardie giurate, per l'esecuzione dei singoli servizi.

Adottati i provvedimenti di competenza, nel caso di persistente mancata ottemperanza, ne informeranno tempestivamente il Questore.

Articolo 7 (Servizio di piantonamento)

Trattasi di servizio di vigilanza generica, fissa, diurna o notturna ad un obiettivo.

E' espletato da uno o più guardie giurate armate, in uniforme, munite di apparato ricetrasmittente, dove necessario e tecnicamente possibile, o comunque assicurando altra forma di collegamento.

Il numero delle guardie giurate da impiegare è rimesso alla contrattazione tra utenza ed Istituto con riferimento all'importanza dell'obiettivo da vigilare.

La guardia giurata è informata per iscritto sulla natura dell'obiettivo da vigilare.

La guardia giurata, impiegata isolatamente, segnala con tempestività eventuali situazioni anomale alla centrale operativa ed interviene con le modalità che le circostanze richiedono.

Per i servizi notturni la guardia giurata è munita anche di torcia elettrica ove non esista illuminazione.

Per obiettivi particolarmente sensibili e rischiosi le guardie giurate comandate indossano giubbotti antiproiettile.

Gli Istituti segnalano al Questore trimestralmente i servizi svolti in abbonamento e quelli occasionali che, per l'importanza dell'obiettivo vigilato, debbono ritenersi di carattere eccezionale.

Articolo 8

(Servizio di vigilanza saltuaria di zona)

Consiste nella ispezione esterna, diurna o notturna, ad uno o più obiettivi sensibili ~~svolta generalmente in coppia~~.

Il servizio è svolto in uniforme con veicolo radiocollegato di proprietà o in uso e con i contrassegni dell'Istituto. Ogni diversa modalità di esecuzione deve essere preventivamente autorizzata dal Questore.

Le guardie giurate svolgono attività di controllo ed intervengono nella misura richiesta dalle circostanze segnalando tempestivamente al COT dell'Istituto, che, se necessario, provvede ad inviare rinforzi.

Le guardie giurate ~~debbono avere per iscritto preventiva~~ conoscenza degli obiettivi loro affidati nella zona, comunicando con frequenza alla centrale operativa la loro posizione e le eventuali novità.

Gli obiettivi in abbonamento sottoposti a vigilanza sono comunicati al Questore.

Articolo 9

(Servizio su tele-allarme)

Consiste nell'ispezione, in caso di allarme, di obiettivi collegati preventivamente alla centrale operativa dell'Istituto.

~~È svolto da almeno due guardie giurate~~ in uniforme, con automezzi radiocollegati di proprietà o in uso e con contrassegno dell'Istituto.

Le guardie giurate in prossimità dell'obiettivo da controllare, procedono adottando ogni possibile cautela finalizzata alla efficacia dell'intervento.

Gli obiettivi in abbonamento collegati con il sistema di tele-allarme devono essere comunicati al Questore.

Gli Istituti forniscono al Questore mensilmente il rendiconto degli interventi effettuati con esclusione dei falsi allarmi.

Articolo 10 (Servizio di vigilanza fissa antirapina)

Consistono nel piantonamento di obiettivi esposti ad azioni delittuose connotate dall'uso della violenza.

Gli Istituti di Vigilanza, sottolineando l'efficacia ai fini del miglioramento del servizio, sollecitano gli utenti a dotare gli obiettivi di sistema di difesa passiva.

Il servizio, salvo casi eccezionali, valutati dal Questore, è svolto da una guardia giurata in uniforme, armata, munita di apparato radio, dove tecnicamente possibile, o, comunque, dotata di altra forma di collegamento e di giubbotto antiproiettile che indossa durante l'esecuzione del servizio, salva la presenza di idonee e diverse protezioni.

Onde stimolare l'attenzione delle guardie, gli Istituti attuano, per quanto possibile, la rotazione del personale nei servizi.

Gli Istituti di Vigilanza, per ogni obiettivo, individuano, ove è possibile, di concerto con il committente, in base ai migliori requisiti di sicurezza, il luogo ove la guardia giurata deve sostare durante il servizio.

Gli obiettivi in abbonamento sottoposti a vigilanza sono segnalati al Questore.

E' fatto divieto, salvo casi imprevedibili e di estrema necessità, di impiegare nel servizio antirapina guardie giurate che nel corso della giornata abbiano già espletato servizio di altra natura della durata massima di quattro ore, e comunque non fruito di almeno sei ore di riposo, da tale ultimo servizio.

Le guardie giurate di servizio antirapina segnalano alla centrale ogni situazione anomala o sospetta.

Tale segnalazione, dal COT dell'Istituto opportunamente valutata, è tempestivamente diramata al COT della Questura o ai Comandi dell'Arma dei Carabinieri.

L'istituto, comunque, appena possibile, invierà sul posto altro personale.

Articolo 11
(Servizio di trasporto valori)

Trattasi del servizio di trasferimento di denaro, o di altri valori, tra località diverse.

E' svolto esclusivamente con veicoli blindati e radio-collegati di proprietà e con contrassegno dell'Istituto, da guardie particolari giurate in uniforme, armate e munite di giubbotto antiproiettile, che deve essere costantemente indossato fin dall'uscita dall'Istituto.

Il numero delle guardie giurate da impiegare nel servizio in argomento è fissato come appresso, in relazione all'entità dei valori trasportati:

- fino ad 1 miliardo: ~~almeno due guardie giurate;~~
- da 1 a 5 miliardi: almeno tre guardie giurate;
- da 5 miliardi in poi: furgone con almeno tre guardie ed auto di scorta.

Su detti furgoni deve essere installato un dispositivo di allarme e di chiamata da azionare senza essere visti dall'esterno,

Per ogni trasporto, nell'ordine di servizio, è indicato il nome del capo-equipaggio, del gregario e dell'autista.

Almeno una delle guardie giurate preposta al servizio deve avere perfetta conoscenza della località da raggiungere durante il trasporto.

Il capo-equipaggio, all'atto di intraprendere il servizio, si assicura dell'efficienza del veicolo ed effettua una prova dei collegamenti.

Il COT dell'Istituto rimane in costante ascolto radio e chiede con frequenza posizione e novità.

Raggiunto l'obiettivo e posteggiato il veicolo in maniera da consentire all'autista la più ampia visuale, il capo-equipaggio scende dall'automezzo ed effettua una preventiva ispezione dei luoghi assicurandosi che nelle vicinanze non vi siano auto o persone in atteggiamento sospetto.

Al suo ordine scende la guardia giurata, incaricata materialmente del trasporto, la quale, speditamente, entra nell'obiettivo seguita dal capo-equipaggio che impugna la pistola con il vivo di volata rivolto verso il basso.

L'autista del veicolo rimane a bordo del medesimo con le portiere chiuse, in atteggiamento guardingo.

L'autista riapre le portiere non appena il capo-equipaggio e il gregario ritornano in prossimità dell'automezzo,

Il capo-equipaggio sale a bordo del veicolo dopo il gregario e richiude le portiere.

In movimento, sia il capo-equipaggio che l'autista, attraverso gli specchi retrovisori, controllano la situazione e segnalano al COT eventuali situazioni particolari.

Gli itinerari debbono essere frequentemente cambiati.

~~E' fatto divieto di impiegare nei servizi di trasporto valori guardie particolari giurate smontanti da un servizio notturno o da altro servizio~~

della durata superiore alle sei ore, a meno che non abbia, comunque, fruito di almeno sei ore di riposo da tale ultimo servizio.

Se il tempo di percorrenza per raggiungere la destinazione stabilita supera le sei ore di marcia, è fatto obbligo di utilizzare un secondo autista (tratto anche dallo stesso personale di scorta) in modo che alla guida sia preposto personale sempre attento e vigile.

In caso di trasporto di valori eccezionali, il furgone blindato deve essere scortato da altra autovettura radiocollegata con almeno due guardie armate e dotate di giubbotto antiproiettile. Detto servizio deve essere sempre preventivamente comunicato al Questore per allertare il servizio di vigilanza delle Forze dell'Ordine presenti sul territorio.

I servizi di trasporto valore debbono essere notificati, volta per volta, oltre che al Questore della provincia da cui il percorso ha inizio anche a quello della provincia nel cui territorio ha fine, qualora si intenda svolgere nuova attività di scorta nel tragitto di ritorno.

Nel caso in cui, per contingenti, particolari necessità, l'apparato tecnico strumentale e l'organico dell'istituto non risultino quantitativamente adeguati alle esigenze espresse dall'utenza, possono essere impiegati mezzi e uomini di altri Istituti, operanti anche in province diverse, con le modalità dettate dalla circolare ministeriale n. 559/C8319.10089.D.1 datata 6.7.94, che verrà notificata unitamente alle presenti prescrizioni e sarà parte integrante di essa.

Gli Istituti segnalano al Questore i servizi di trasporto valore in abbonamento ed, in tempo utile, quelli eccezionali svolti ancorché non in abbonamento.

Articolo 12 (Scorta valori)

Trattasi del servizio di scorta a valori trasportati dall'utente.

E' svolto con veicolo radiocollegato di proprietà con i contrassegni distintivi dell'Istituto, da almeno due guardie giurate in uniforme, armate, munite di giubbotto antiproiettile, che deve essere costantemente indossato.

Il caposcorta ed il gregario durante il servizio hanno le armi impugnate.

Per ogni scorta, nell'ordine di servizio, è indicato il nome del capo-equipaggio, del gregario e dell'autista.

Il caposcorta, all'atto di intraprendere il servizio, si assicura della efficienza del veicolo ed effettua una prova di collegamenti.

Il caposcorta concorda, di volta in volta, con il fiduciario dell'utenza, gli itinerari da percorrere evitando quelli che per le loro caratteristiche potrebbero più facilmente celare insidie.

Il COT dell'Istituto rimane in costante ascolto radio e chiede con frequenza posizione e novità.

Il caposcorta segnala tempestivamente al COT ogni situazione, che per qualsiasi motivo, possa destare sospetti.

Gli itinerari debbono, comunque, essere frequentemente cambiati.

Durante gli spostamenti automontati l'autovettura dell'Istituto segue, a distanza di sicurezza, quella dell'utente.

Compatibilmente alla situazione della viabilità ed al rispetto delle norme di circolazione, durante gli spostamenti, sono evitate le fermate.

In caso di fermate durante il percorso le guardie giurate allertano, al massimo, l'attenzione tenendosi pronte a scendere con tempestività dal veicolo.

Nell'immediata prossimità dell'obiettivo di arrivo l'auto di scorta supera il veicolo addetto al trasporto e ne segue l'ultimo tratto di marcia attraverso gli specchi retrovisori.

Giunti sull'obiettivo le guardie giurate scendono, celermente, dal veicolo, ed assicuratisi che nelle vicinanze non vi siano auto o persone sospette, si posizionano a distanza tra loro individuando possibili, distinti ripari.

Al sopraggiungere del veicolo addetto al trasporto, il caposcorta ed il gregario si avvicinano ad esso per assicurare la sicurezza ravvicinata.

L'autista rimane al riparo, a congrua distanza, tenendosi pronto ad intervenire di copertura e supporto.

E' fatto divieto di impiegare, in servizi di scorta, personale che abbia già espletato nella giornata un servizio della durata massima di quattro ore e comunque non fruito di almeno sei ore di riposo da tale ultimo servizio.

Se il tempo di percorrenza per raggiungere la destinazione stabilita supera le sei ore di marcia è fatto obbligo di utilizzare un secondo autista (tratto anche dallo stesso personale di scorta) in modo che alla guida sia preposto sempre personale attento e vigile.

In caso di scorta valori eccezionali da effettuarsi possibilmente con due autovetture radiocollegate, con guardie giurate armate e munite di giubbotti antiproiettile, informare sempre, preventivamente, il Questore per allertare i servizi di vigilanza delle Forze dell'Ordine presenti sul territorio.

I servizi di scorta valori debbono essere notificati, volta per volta, oltre che al Questore della provincia da cui il percorso ha inizio anche a quello della provincia nel cui territorio ha fine, qualora si intenda svolgere una nuova attività di scorta nel tragitto di ritorno.

Gli Istituti segnalano al Questore i servizi di trasporto valori in abbonamento e, in tempo utile, quelli eccezionali svolti ancorché non in abbonamento.

Per i servizi appiedati ~~di scorta~~, è consentito l'impiego di una sola unità quando l'importo non superi il valore di L. 200.000.000

Articolo 13
(Cassette di sicurezza, contazione e trattamento banconote)

Detti servizi vanno effettuati in luoghi idonei, chiaramente individuati e muniti di efficienti sistemi di sicurezza attiva e passiva.

Per quanto concerne le cassette di sicurezza devono essere annotate, su apposito registro, identità del cliente, data e tipologia delle operazioni svolte.

Il servizio di ricontazione del denaro, eseguito per banche o altri enti, onde eliminare anche banconote false e deteriorate, andrà ugualmente disciplinato con rigorose e precise norme di servizio,

Ogni istituto, che offre tale servizio, già autorizzato, presenterà, pertanto, proprio regolamento interno per l'approvazione ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 26.9.1935, n. 1952.

CAPO III - Disposizioni transitorie e finali.

Articolo 14

Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti prescrizioni, i responsabili degli Istituti presenteranno al Questore, per l'approvazione di cui all'art. 2 del R.D.L. 26.9.35, n. 1952, convertito in legge 19.3.36, n. 508, un regolamento, contenente le modalità di esecuzione di tutti i servizi, in conformità delle presenti prescrizioni.

Articolo 15

Semestralmente, ove non specificato espressamente nelle presenti prescrizioni, gli Istituti faranno pervenire al Questore tutti i servizi in abbonamento.

~~Con frequenza semestrale, il Questore convoca i responsabili degli Istituti e i rappresentanti sindacali delle guardie giurate~~

Periodicamente dispone controlli agli Istituti al fine di verificare l'ottemperanza delle prescrizioni impartite.

Semestralmente, inoltre, gli Istituti trasmettono al Questore una relazione dell'attività svolta.

Articolo 16

Le presenti prescrizioni entrano in vigore dall'1.9.1995.

Al completamento delle dotazioni di automezzi, equipaggiamenti ed armamenti previsti, gli Istituti provvedono entro il termine di quattro mesi dall'entrata in vigore delle presenti prescrizioni.

L'uso obbligatorio dei giubbotti antiproiettile nei servizi di vigilanza fissa antirapina dovrà essere attuato entro 30 giorni dalla data della notifica di quanto sopra.

Salerno, 15.7.1995

IL QUESTORE

(Bagnoli)
[Handwritten signature]